

6

Cesare Beccaria

La natura dei delitti e il vero fine delle pene

C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, a cura di G. Francioni, in *Edizione nazionale delle opere di Cesare Beccaria*, vol. I, Milano, Mediobanca, 1984, pp. 40-55

Presentiamo qui di seguito alcuni estratti dei paragrafi VI, VII, VIII, XI, XII del capolavoro di Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, che citiamo dalla quinta e ultima edizione curata direttamente dall'autore, quella stampata a Livorno nel 1766. Nei passi che proponiamo, dopo aver stabilito che deve esserci una proporzione tra i delitti e le pene, Beccaria sostiene che la vera e unica misura di un delitto è «il danno fatto alla nazione». Questo significa, innanzitutto, che non possono essere punite le intenzioni, ma soltanto le azioni, in ragione degli effetti dannosi che hanno prodotto alla società; poi, che la gravità del delitto non ha alcun rapporto con la collocazione sociale della persona offesa e che non bisogna considerare delitti i peccati commessi contro Dio. Dopo questi chiarimenti, egli può elencare i tre tipi possibili di delitto e porre le questioni che affronterà nei capitoli

successivi dell'opera: quali sono le pene convenienti a questi delitti? La morte è una pena utile e necessaria? La tortura è una pratica giusta e ammissibile? Quale è la miglior maniera per prevenire i delitti? La risposta alla prima domanda arriva con l'affermazione che il fine delle pene non può essere quello di tormentare un essere sensibile e neppure quello di «disfare un delitto già commesso».

Il vero fine della pena è duplice: impedire al colpevole di compiere altri crimini e dissuadere gli altri dal farne di simili. A questo scopo bisogna infliggere pene che, oltre a esser proporzionate al delitto commesso, abbiano una reale funzione deterrente, senza tormentare inutilmente il «corpo del reo». Infatti, come Beccaria chiarirà nel paragrafo XXVII prima di affrontare la questione della pena di morte, se la pena è «infallibile, cioè certa, allora non è necessario che sia crudele».

È interesse comune che i delitti siano proporzionati al danno che recano alla società

Non solamente è interesse comune che non si commettano delitti, ma che siano più rari a proporzione del male che arrecano alla società. Dunque più forti debbono essere gli ostacoli che rispingono gli uomini dai delitti a misura che sono contrari al ben pubblico, ed a misura delle spinte che gli portano ai delitti. Dunque vi deve essere una proporzione fra i delitti e le pene.
[...]

L'interesse personale è una forza indistruttibile, che deve essere trattenuta da ostacoli politici

Quella forza simile alla gravità, che ci spinge al nostro ben essere, non si trattiene che a misura degli ostacoli che gli sono opposti. Gli effetti di questa forza sono la confusa serie delle azioni umane: se queste si urtano scambievolmente e si offendono, le pene, che io chiamerei *ostacoli politici*, ne impediscono il cattivo effetto senza distruggere la causa impellente, che è la sensibilità medesima inseparabile dall'uomo, e il legislatore fa come l'abile architetto di cui l'ufficio è di opporsi alle direzioni rovinose della gravità e di far conspirare quelle che contribuiscono alla forza dell'edificio.

Data la necessità della riunione degli uomini, dati i patti, che necessariamente risultano dalla opposizione medesima degli interessi privati, trovasi una scala di disordini, dei quali il primo grado consiste in quelli che distruggono immediatamente la società, e l'ultimo nella minima ingiustizia possibile fatta ai privati membri di essa. Tra questi estremi sono comprese tutte le azioni opposte al ben pubblico, che chiamansi delitti, e tutte vanno, per gradi insensibili, decrescendo dal più sublime al più infimo. Se la geometria fosse adattabile alle infinite ed oscure combinazioni delle azioni umane, vi dovrebbe essere una scala corrispondente di pene, che discendesse dalla più forte alla più debole: ma basterà al saggio legislatore di segnare i punti principali, senza turbare l'ordine, non decretando ai delitti del primo grado le pene dell'ultimo. [...]

Esiste una scala di gravità tra i delitti, che va dalla distruzione del massimo bene pubblico alla più piccola offesa al bene privato

Le precedenti riflessioni mi danno il diritto di asserire che l'unica e vera misura dei delitti è il danno fatto alla nazione, e però errarono coloro che credettero vera misura dei delitti l'intenzione di chi gli commette. Questa dipende dalla impressione attuale degli oggetti e dalla precedente disposizione della mente: esse variano in tutti gli uomini e in ciascun uomo, colla velocissima successione delle idee, delle passioni e delle circostanze. Sarebbe dunque necessario formare non solo un codice particolare per ciascun cittadino, ma una nuova legge ad ogni delitto. Qualche volta gli uomini colla migliore intenzione fanno il maggior male alla società; e alcune altre volte colla più cattiva volontà ne fanno il maggior bene.

L'unica vera misura dei delitti è il danno effettivo fatto alla società, non l'intenzione di fare del male

Altri misurano i delitti più dalla dignità della persona offesa che dalla loro importanza riguardo al ben pubblico. Se questa fosse la vera misura dei delitti, una irriverenza all'Essere degli esseri dovrebbe più atrocemente punirsi che l'assassinio d'un monarca, la superiorità della natura essendo un infinito compenso alla differenza dell'offesa.

Non bisogna tenere in conto la collocazione sociale della persona offesa

Finalmente alcuni pensarono che la gravezza del peccato entrasse nella misura dei delitti. La fallacia di questa opinione risalterà agli occhi d'un indifferente esaminatore dei veri rapporti tra uomini e uomini, e tra uomini e Dio.

Non bisogna confondere il peccato con il delitto

I primi sono rapporti di uguaglianza. La sola necessità ha fatto nascere dall'urto delle passioni e dalle opposizioni degli interessi l'idea della utilità comune, che è la base della giustizia umana; i secondi sono rapporti di dipendenza da un Essere perfetto e creatore, che si è riserbato a sé solo il diritto di essere legislatore e giudice nel medesimo tempo, perché egli solo può esserlo senza inconveniente. Se ha stabilito pene eterne a chi disobbedisce alla sua onnipotenza, qual sarà l'insetto che oserà supplire alla divina giustizia, che vorrà vendicare l'Essere che basta a se stesso, che non può ricevere dagli oggetti impressione alcuna di piacere o di dolore, e che solo tra tutti gli esseri agisce senza reazione? [...]

La giustizia degli uomini riguarda rapporti alla pari. Nel rapporto con Dio, lui soltanto è giudice

Abbiamo veduto qual sia la vera misura dei delitti, cioè il danno della società. Questa è una di quelle palpabili verità che, quantunque non abbian bisogno né di quadranti, né di telescopi per essere scoperte, ma sieno alla portata di ciascun mediocre intelletto, pure per una maravigliosa combinazione di circostanze non sono con decisa sicurezza conosciute che da alcuni pochi pensatori, uomini d'ogni nazione e d'ogni secolo. [...]

Che la misura dei delitti sia il danno prodotto alla società è una verità misconosciuta

I tre tipi di delitti che arrecano danno alla società

Alcuni delitti distruggono immediatamente la società, o chi la rappresenta; alcuni offendono la privata sicurezza di un cittadino nella vita, nei beni, o nell'onore; alcuni altri sono azioni contrarie a ciò che ciascuno è obbligato dalle leggi di fare, o non fare, in vista del ben pubblico.

Il delitto di lesa maestà è solo quello che minaccia realmente l'esistenza stessa della società

I primi, che sono i massimi delitti, perché più dannosi, son quelli che chiamansi di lesa maestà. La sola tirannia e l'ignoranza, che confondono i vocaboli e le idee più chiare, possono dar questo nome, e per conseguenza la massima pena, a' delitti di differente natura, e rendere così gli uomini, come in mille altre occasioni, vittime di una parola. Ogni delitto, benché privato, offende la società, ma ogni delitto non tenta la immediata distruzione. Le azioni morali, come le fisiche, hanno la loro sfera limitata di attività e sono diversamente circonscritte, come tutti i movimenti di natura, dal tempo e dallo spazio; e però la sola cavillosa interpretazione, che è per l'ordinario la filosofia della schiavitù, può confondere ciò che dall'eterna verità fu con immutabili rapporti distinto.

I delitti che minacciano la sicurezza dei privati cittadini

Dopo questi seguono i delitti contrari alla sicurezza di ciascun particolare. Essendo questo il fine primario di ogni legittima associazione, non può non assegnarsi alla violazione del dritto di sicurezza acquistato da ogni cittadino alcuna delle pene più considerabili stabilita dalle leggi.

L'opinione che ciaschedun cittadino deve avere di poter fare tutto ciò che non è contrario alle leggi senza temerne altro inconveniente che quello che può nascere dall'azione medesima, questo è il dogma politico che dovrebbe essere dai popoli creduto e dai supremi magistrati colla incorrotta custodia delle leggi predicato; sacro dogma, senza di cui non vi può essere legittima società, giusta ricompensa del sacrificio fatto dagli uomini di quell'azione universale su tutte le cose che è comune ad ogni essere sensibile, e limitata soltanto dalle proprie forze.

[...]

I delitti contro la pubblica quiete

Finalmente, tra i delitti della terza specie sono particolarmente quelli che turbano la pubblica tranquillità e la quiete de' cittadini, come gli strepiti e i bagordi nelle pubbliche vie destinate al commercio ed al passeggio de' cittadini, come i fanatici sermoni, che eccitano le facili passioni della curiosa moltitudine, le quali prendono forza dalla frequenza degli uditori e più dall'oscuro e misterioso entusiasmo che dalla chiara e tranquilla ragione, la quale mai non opera sopra una gran massa d'uomini. [...]

Le questioni cruciali da affrontare con «precisione geometrica»

Ma quali saranno le pene convenienti a questi delitti? La morte è ella una pena veramente utile e necessaria per la sicurezza e pel buon ordine della società? La tortura e i tormenti sono eglino giusti, e ottengono eglino il fine che si propongono le leggi? Qual è la miglior maniera di prevenire i delitti? Le medesime pene sono elleno egualmente utili in tutt'i tempi? Qual influenza hanno esse su i costumi? Questi problemi meritano di essere sciolti con quella precisione geometrica a cui la nebbia dei sofismi, la seduttrice eloquenza ed il timido dubbio non possono resistere.

[...]

Il fine delle pene non può essere fare del male a un essere sensibile o «disfare un delitto»

Dalla semplice considerazione delle verità fin qui esposte egli è evidente che il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso. Può egli in un corpo politico, che, ben lungi di agire per passione, è il tranquillo moderatore delle passioni particolari, può egli albergare

questa inutile crudeltà stromento del furore e del fanatismo o dei deboli tiranni? Le strida di un infelice richiamano forse dal tempo che non ritorna le azioni già consumate?

Il fine dunque non è altro che d'impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali. Quelle pene dunque e quel metodo d'infliggerle deve esser prescelto che, serbata la proporzione, farà una impressione più efficace e più durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo.

Il fine delle pene consiste nell'impedire al reo di reiterare il delitto e nel dissuadere gli altri dal farlo

■ GUIDA ALLA LETTURA

- 1) Quale è il solo criterio che bisogna usare per stabilire la natura dei delitti?
- 2) Elenca i tipi possibili di delitti, dal più grave al meno grave, e spiega in che cosa consistono.

■ GUIDA ALLA COMPrensIONE

- 1) Che cosa significa che le pene devono impedire che l'interesse particolare spinga gli uomini a compiere delitti, senza per questo distruggere la loro sensibilità?
- 2) In che modo Beccaria usa la metafora della scala per indicare il criterio per misurare i delitti?
- 3) Beccaria segue Montesquieu nel sottolineare che il peccato non è un delitto: che cosa significa?